

L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile¹

Sommario: 1. – *L'autosufficienza come problema.* 2. – *L'origine dell'istituto.* 3. – *Gli sviluppi giurisprudenziali del principio: orientamenti a confronto.* 4. – *Segue: le applicazioni oltre il vizio di motivazione.* 5. – *La posizione della dottrina.* 6. – *L'autosufficienza nel giudizio di cassazione riformato.* 7. – *Verso un nuovo corso.* 8. – *Conclusioni.*

1. – *L'autosufficienza come problema.* L'autosufficienza del ricorso rappresenta uno snodo delicato del giudizio civile di cassazione, che riguarda in primo luogo il contenuto del ricorso – e quindi si colloca sul piano degli oneri la cui osservanza si richiede alla parte quando proceda alla stesura materiale dell'atto introduttivo –, ma che investe temi più ampi e più generali, che vanno al di là della tecnica di redazione del ricorso: l'ambito dei poteri cognitori del giudice di legittimità in relazione agli atti di causa; il rapporto tra il rispetto delle prescrizioni formali, da una parte, e il diritto di accesso al giudice di ultima istanza come espressione del giusto processo, dall'altra.

Vorrei muovere da una semplice constatazione di fatto.

Nessuna norma del codice di rito dedicata al processo civile di cassazione parla espressamente di autosufficienza per delineare uno dei requisiti del ricorso: si tratta di un principio di genesi pretoria², che ha

¹ Lo scritto riproduce il testo della relazione tenuta in Cassazione il 14 giugno 2012 nel Seminario sul tema, organizzato dall'Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, a conclusione di un ciclo di incontri di studio per l'accoglienza dei nuovi consiglieri di cassazione e sostituti procuratori generali. L'altra relazione, dedicata all'autosufficienza del ricorso per cassazione penale, è stata tenuta dal collega Giovanni Conti.

² Di principio "essenzialmente di fonte giurisprudenziale" parla Amoroso, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012, 181.

elevato l'autosufficienza al rango di presupposto inderogabile per l'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione³.

Il dato quantitativo è indicativo dell'utilizzazione frequente dell'istituto da parte dei collegi della Corte. Nell'archivio "massime" del nostro Centro elettronico di documentazione vi sono ben 274 documenti in cui compare il sintagma "principio di autosufficienza del ricorso per cassazione". Ma le risultanze di questo archivio, dove sono raccolte le massime elaborate dall'Ufficio del massimario della Corte, non danno fino in fondo l'idea della concreta realtà applicativa del principio. Se si naviga nell'archivio delle sentenze e delle ordinanze per esteso e si procede ad un'indagine a campione nell'anno 2010, è possibile constatare che, su circa 27.000 provvedimenti civili pubblicati, in ben 2315 è richiamata l'autosufficienza del ricorso, ed in molti di questi casi per esprimere una chiusura verso l'esame del fondo del motivo.

La constatazione che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio diritto vivente⁴ non deve andare disgiunta dall'analisi di talune criticità che sono emerse nella declinazione applicativa del principio. Questa ha suscitato l'attenzione della dottrina più avvertita, la quale non ha mancato di sottolineare le oscillazioni che accompagnano l'utilizzazione del principio di autosufficienza e i rischi di un consolidamento di un rigore formale fine a se stesso.

³ V., per tutti, Santangeli, *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, in www.judicium.it

⁴ Anche Carpi, *La tecnica di formazione del ricorso per cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 1021, riconosce che l'"elaborazione giurisprudenziale" del principio di autosufficienza è "ormai divenuta diritto vivente".

Nel presentare, sulle colonne del *Foro italiano*⁵, la *Rassegna della giurisprudenza di legittimità (anno 2004) civile e penale* curata dall'Ufficio del massimario, Stefano Evangelista e Giovanni Canzio sottolineano che “la fitta congerie delle massime che richiamano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione offre un panorama talmente variegato, da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne applicazione, così come esso si presenta, per sceverare seriamente i casi di autentica inammissibilità dell'atto, da quelli in cui l'invocazione delle regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo”. E giungono a ritenere giustificati i rilievi di chi si domanda se un siffatto principio si debba considerare imposto “per la comodità del giudice o nell'interesse della controparte” e criticamente lo valuta “come l'esito di una peregrina questione, destinato a far crescere il volume del ricorso”.

Anche gli accademici mettono in guardia dal rischio che le applicazioni del principio possano risentire di un fine “obliquo” d'autodifesa (filtrare i ricorsi che giungono al palazzo di giustizia di piazza Cavour in modo da rendere il carico di lavoro meno gravoso). Secondo Sergio Chiarloni⁶, nelle ipotesi in cui “se il ricorso avesse obbedito ai requisiti di autosufficienza esso sarebbe stato accolto”, ci troviamo di fronte a soluzioni “in cui il rigore formale nasconde un caso di denegata giustizia”; e – tutte le volte, “probabilmente la maggioranza”, che il ricorso sarebbe inammissibile per altre ragioni e in particolare perché, dietro lo schermo del preteso vizio di motivazione, si nasconde una censura non scrutinabile in cassazione – sarebbe più opportuno, “proprio al fine di

⁵ 2005, V, 82 e ss., spec. 84-85.

⁶ *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, nel sito dei docenti di diritto processuale civile dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (www.processocivile.org).

ottenere la diminuzione dei ricorsi”, “un impegno dei collegi rivolto a disegnare con precisione i confini del giudizio di legittimità”, piuttosto che proteso a dichiarare l’inammissibilità “per mancanza di un requisito di contenuto forma che non rinveniamo nella trama legislativa”⁷. Edoardo F. Ricci⁸, dal canto suo, si chiede perché ed in base a quale esigenza l’avvocato debba trasformarsi in un “amanuense copista, afflitto da un dilemma operativo: le trascrizioni necessarie devono essere inserite nel *corpus* del ricorso, oppure (dopo essere state menzionate ed individuate in tale *corpus*) è possibile farne altrettante appendici da allegare . . . all’atto di impugnazione?”.

2. – *L’origine dell’istituto*. Eppure, quando, per la prima volta, compare nel 1986⁹, il principio di autosufficienza non reca le stimmate del formalismo. Esso si mostra piuttosto come una formula sintetica e classificatoria, volta a richiamare il rispetto dei canoni di specificità, completezza e chiarezza del motivo, che la giurisprudenza anche anteriore ha sempre richiesto nella redazione del ricorso. Con il termine autosufficienza, la Corte esprime la necessità che siano indicati con

⁷ Questa tesi è condivisa, tra i magistrati, da Nappi, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*², Torino, 2011, 278, secondo cui “il principio di autosufficienza del ricorso, se non viene inteso come mera esigenza di specificità dei motivi di impugnazione, è . . . solo un comodo espediente per giustificare decisioni che potrebbero essere giustificate più coerentemente con la chiara enunciazione del principio che i vizi di motivazione sono sindacabili dalla Corte di cassazione solo quando risultino dal testo stesso del provvedimento impugnato, fatta eccezione per i casi nei quali l’accesso agli atti sia necessario per individuare punti della decisione rimasti privi di giustificazione”.

⁸ *Sull’«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 736 e ss., in nota a Cass. 18 settembre 2009, n. 20236.

⁹ Si tratta della sentenza della 18 settembre 1986, n. 5656.

precisione gli elementi posti a base della censura: che il motivo presenti, quindi, l'autonomia indispensabile per consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

Il caso affrontato da quella pronuncia riguardava la censura rivolta alla sentenza di merito che, in una causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella quale si controverteva sull'importo dell'assegno a carico dell'ex marito, aveva escluso, per mancanza di idonee prove, che l'obbligato fruisse di ulteriori entrate, in aggiunta al suo stipendio di insegnante, senza farsi carico di ammettere i mezzi di istruttori al riguardo richiesti. La Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del motivo, afferma che "non può darsi ingresso alla corrispondente censura in sede di legittimità se il ricorso sia privo di idonee specificazioni sulle prove non ammesse, sui fatti che ne costituiscono l'oggetto e sul nesso di causalità tra l'omissione dedotta e la decisione, poiché, in una situazione siffatta, da un lato non sono direttamente individuabili gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale denunciato e, dall'altro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non consente di sopperire alle sue lacune mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nell'atto e che si presentino in sé compiute. Nel caso concreto, invece, la formulazione del mezzo, nella parte in cui propone doglianze sull'apprezzamento del giudice *a quo*, . . . è . . . scopertamente carente e, comunque, non in grado di soddisfare le esigenze sopra evidenziate, esaurendosi, in definitiva, nel rinvio ad altre fonti di informazione e, dunque, in una inammissibile strutturazione *per relationem* del ricorso".

Nihil novi sub sole, verrebbe da dire. Con la sentenza del 1986 la Corte utilizza un sintagma di nuovo conio, ma perviene ad un risultato nel

segno della continuità con i precedenti¹⁰. E' sufficiente richiamare, al riguardo, le sentenze 1° luglio 1981, n. 4277, 8 settembre 1983, n. 5530, e 16 maggio 1984, n. 2992, le quali declamano, analogamente, che ai fini dell'ammissibilità della censura di difetto di motivazione, il ricorrente per cassazione ha l'onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice del merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentono alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare *aliunde* le censure in esso formulate.

La sentenza del 1986 è comunque importante, oltre perché segna il *leading case*, l'epifania del principio, per il fatto che dimostra che il terreno di rilevanza dell'autosufficienza è, soprattutto, il vizio di motivazione¹¹.

3. – *Gli sviluppi giurisprudenziali del principio: orientamenti a confronto.* Negli anni successivi la giurisprudenza sembra percorrere due strade¹².

¹⁰ Tanto che, per un verso, la pronuncia in questione non viene neppure pubblicata su riviste giuridiche; e, per l'altro verso, l'Ufficio del massimario si dà cura di richiamare i precedenti analoghi di cui la massima estratta dalla sentenza costituisce sviluppo.

¹¹ Lo sottolinea Conforti, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, tesi di dottorato di ricerca in diritto processuale civile (XXI ciclo) (Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di giurisprudenza), 57 (del dattiloscritto).

¹² V., in questo senso, la penetrante analisi di Triola, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza*, saggio in corso di pubblicazione nella raccolta di scritti in memoria del presidente

Da un lato si continua ad affermare che il principio di autosufficienza si esaurisce nella necessità che il ricorrente indichi specificamente (e non già soltanto *per relationem*) i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività, controllo che deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative¹³. Affinché questa esigenza sia soddisfatta, basta che il contenuto della prova non ammessa o mal valutata sia riprodotto nei suoi termini essenziali¹⁴. Afferma Cass. 18 giugno 2003, n. 9712: “La parte che denuncia con ricorso per cassazione la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova testimoniale ha l'onere, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente in questo atto i capitoli della prova non ammessa; tuttavia l'omissione della trascrizione dei capitoli non comporta l'inammissibilità della censura, qualora il contenuto della prova sia stato riprodotto nei suoi elementi essenziali e, quindi, permetta di identificarne con precisione le circostanze, consentendo in tal modo alla Corte di cassazione di valutare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso la decisività della prova non ammessa”.

Dall'altro, compare e si sviluppa, fino a diventare prevalente, un atteggiamento rigoroso nell'applicazione del principio di autosufficienza¹⁵. Essa muove dalla sottolineatura dell'esistenza di un principio di

Antonio Brancaccio. Di “linee non sempre univoche seguite dalla Corte nel tratteggiare il principio di autosufficienza” parla Asprella, *sub art. 366*, in *Commentario alle riforme del processo civile* a cura di Briguglio e Capponi, Padova, 2009, 136.

¹³ Così Cass. 25 maggio 1995, n. 5748; Cass. 24 febbraio 1998, n. 1988, in un caso di disciplinare avvocati.

¹⁴ Cass. 15 marzo 2006, n. 5674.

¹⁵ La si trova ben spiegata in Cass. 23 marzo 2005, n. 6225, in *Giur. It.*, 2005, 1670 e ss., con nota di Rusciano, *In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione*.

“responsabilità [n]ella redazione dell’atto introduttivo”: il giudice deve essere in grado attraverso la semplice lettura del ricorso, senza essere costretto ad esaminare direttamente gli atti dei pregressi gradi del merito, non solo di comprendere la portata della censura, ma anche di decidere. La finalità dell’autosufficienza diventa quella di fornire, attraverso la lettura del solo ricorso, tutti gli elementi affinché la Corte possa decidere nel merito senza consultare altri atti, se non quello introduttivo. Il che, tradotto in concreto, equivale a richiedere la trascrizione integrale, nel corpo del ricorso, dell’atto, del verbale di causa o del documento cui il motivo si riferisce. La cassazione – si afferma – deve astenersi dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato per evitare “il rischio di un soggettivismo interpretativo nella individuazione degli atti – o di parti di essi – che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura”, con conseguente lesione del contraddittorio.

Così, nell’ipotesi di omessa ammissione di prove testimoniali nella fase di merito, viene ritenuta necessaria – a pena di inammissibilità – l’integrale trascrizione dell’articolato della prova per testi, non potendo il ricorrente limitarsi ad indicare i temi di prova o le circostanze oggetto di prova¹⁶. In taluni casi si arriva a pretendere una doppia trascrizione¹⁷: il che si verifica quando ci si dolga della mancata ammissione di una prova testimoniale dedotta in appello, perché in questa ipotesi il ricorrente deve riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione non ammessa in sede di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed ammesse in prime cure, in tal modo solamente risultando possibile la valutazione della

¹⁶ Cass. 1° agosto 2001, n. 10493; Cass. 19 marzo 2007, n. 6440; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915.

¹⁷ Cass. 21 maggio 2004, n. 9711.

fondatezza dell'assunto dal medesimo formulato in ordine alla novità della prova in sede di in sede di gravame.

Ancora, in caso di mancata ammissione del giuramento decisorio, si richiede la trascrizione nel ricorso della formula in cui lo stesso è stato articolato¹⁸; nell'ipotesi di mancata ammissione dell'interrogatorio formale, si ritiene necessaria la trascrizione, in seno al ricorso, del contenuto delle circostanze sulle quali la parte, in sede di merito, avrebbe dovuto rispondere¹⁹.

Più in generale, nell'ipotesi di erronea o illegittima valutazione dei mezzi istruttori, la Corte richiede che il ricorrente specifichi, mediante integrale riproduzione, la risultanza processuale (deposizione testimoniale o documento) di cui si asserisce la mancata o insufficiente valutazione²⁰. In particolare, ove si denunci l'omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione²¹. Inoltre, la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di

¹⁸ Cass. 26 aprile 2002, n. 6078; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286.

¹⁹ Cass. 5 giugno 2007, n. 13085.

²⁰ Cass. 1° febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984.

²¹ Cass. 25 agosto 2006, n. 18506; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21621.

erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita) ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirli e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio²².

4. – *Segue: le applicazioni oltre il vizio di motivazione.* Ma quello che maggiormente in questa sede preme sottolineare è la potenzialità estensiva del principio. Nata in relazione al vizio di motivazione, l'autosufficienza finisce con il trovare un fertile terreno di applicazione con riguardo al vizio *in iudicando* ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. e al vizio *in procedendo* di cui al n. 4 dell'art. 360²³.

Sotto il primo profilo, per quanto attiene alla modalità di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la giurisprudenza si dà cura di precisare che:

(a) quando sia denunciata la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., la parte ricorrente è tenuta a riportare nel ricorso il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative²⁴;

²² Cass. 13 giugno 2007, n. 13845.

²³ V., in una prospettiva d'insieme, Nappi, *Il sindacato di legittimità*², cit., 275 e ss.

²⁴ Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560.

(b) qualora con il ricorso si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, il principio *iura novit curia*, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti²⁵;

(c) l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto

²⁵ Cass. 29 agosto 2006, n. 18661. Ma questo orientamento sembra porsi in collisione con quanto affermato, in motivazione, da Cass., sez. un., 16 giugno 2005, n. 12868. Analizzando il tema della possibilità per lo statuto comunale di regolare il regime dell'esercizio della rappresentanza in giudizio del sindaco, la citata sentenza delle sezioni unite rileva che, in relazione ai regolamenti locali, il problema della scienza ufficiale del giudice si pone negli stessi termini di quello della conoscenza delle norme di legge vigenti, sicché il giudice, compreso quello di legittimità, deve acquisirne diretta e completa conoscenza, indipendentemente da un'attività assertiva e probatoria delle parti. E' questo, del resto, l'indirizzo che da tempo incontra il favore della dottrina. Secondo Andrioli (*Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 256-257) "certo, è facile . . . procurarsi la conoscenza di una legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* più che . . . di un regolamento di un ente locale . . . , ma la gradazione di difficoltà non ha che un'incidenza di fatto sul dovere, che sul giudice grava, di seguire le norme di diritto (nessuna esclusa) nella risoluzione delle controversie". E Pizzorusso (voce *iura novit curia* – I, Ordinamento italiano, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990, 2) sottolinea che "per quanto riguarda la pubblicazione che consente di qualificare come *iura* gli atti normativi previsti dal sistema delle fonti cui essa si riferisce, è da ritenere . . . che tale sia qualunque forma di pubblicazione di atti normativi, anche se effettuata mediante . . . l'affissione all'albo pretorio prevista per i regolamenti degli enti locali minori".

della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale²⁶.

Sotto l'altro profilo, si afferma che il requisito della completezza, mediante l'integrale trascrizione degli atti processuali e documenti posti a fondamento della censura, costituisce un *prius* rispetto all'esercizio del potere di riesaminare il fatto nelle ipotesi in cui sia dedotto un *error in procedendo*. Si è così statuito che:

(a) in caso di denuncia in cassazione della violazione di una norma processuale è necessaria l'indicazione degli elementi condizionanti l'operatività di tale violazione; in particolare, qualora si censuri la nullità di una notifica perché dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ., non è sufficiente per attivare il poterdovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunciato²⁷;

²⁶ Cass. 29 settembre 2007, n. 20594. Va precisato che la successiva giurisprudenza sembra avere abbandonato questo rigore formale. Ci si riferisce a Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664, la quale – premesso che il giudicato va assimilato agli elementi normativi e che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi – ha affermato che il giudice di legittimità può senz'altro direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.

²⁷ Cass. 29 agosto 2005, n. 17424.

(b) perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, *in primis*, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi²⁸.

²⁸ Cass. 19 marzo 2007, n. 6361; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226. Un'analisi delle applicazioni pratiche del principio di necessaria completezza del ricorso là dove la censura involga la violazione o la falsa applicazione delle norme processuali, è in Conforti, *Principio di autosufficienza ed errores in procedendo*, in www.judicium.it

5. - *La posizione della dottrina.* Questa versione rigorosa del principio di autosufficienza è generalmente criticata dalla dottrina, la quale ne ha evidenziato la mancanza di un vera e propria base legale.

Innanzitutto, l'indirizzo che richiede l'integrale trascrizione degli atti processuali e dei documenti posti a fondamento delle censure non può rinvenire un fondamento normativo nel n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., perché l'"esposizione sommaria dei fatti della causa" non è di per se stessa significativa, in ragione dell'aggettivo *sommaria*, della assunta completezza del ricorso²⁹.

Né la manifestazione più severa del principio di autosufficienza può essere ricollegata al preteso divieto per la Corte di procedere all'esame diretto degli atti di causa nei ricorsi proposti ai sensi del n. 3 e del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.³⁰ Come è stato sottolineato³¹, infatti, se tale divieto sussistesse davvero, allora non potrebbe "essere consentito aggirarlo grazie alla trascrizione di quegli atti del ricorso". La circostanza che la cassazione è giudice del fatto quando si tratta di impugnazione per vizi di procedura "non significa che l'esame di atti e documenti delle pregresse fasi di merito sia inibito alla Corte negli altri casi di ricorso". Tale preteso

²⁹ Montaldo, *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, I, 2086 ss. (a commento di Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

³⁰ Benché sia radicato il convincimento che "il fascicolo non si tocca", perché "il giudice di legittimità (salvo che in pochi casi piuttosto eccezionali) non deve affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito, bensì decidere esclusivamente in base al contenuto degli atti compresi nel cosiddetto 'fascioletto'", contenente il ricorso, il provvedimento impugnato, l'eventuale controricorso e, se ve ne sono, le memorie depositate dai difensori delle parti a norma dell'art. 378 cod. proc. civ., si è affermato (da Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana* a cura di Acierno, Curzio e Giusti, Bari, 2011, 1-2) che in realtà "non v'è alcuna norma che faccia divieto al giudice di legittimità di esaminare gli atti ed i documenti del giudizio di merito".

³¹ Da Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione*, cit.

divieto risulta “smentito *per tabulas* tanto dall’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., che prevede, per tutti i ricorsi, quali che siano i motivi, la trasmissione del fascicolo d’ufficio, quanto dal numero 4 del secondo comma della medesima norma”, che prevede l’onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. In altri termini, nelle caratteristiche intrinseche del giudizio di legittimità non si coglie un divieto, strutturale e normativo, di esame degli atti di causa, a meno che non si voglia confondere tale divieto con la indiscussa preclusione relativa al riesame dei fatti accertati dal giudice di merito.

Di qui la conclusione che la versione *strong* ha finito con il trasformare ragioni di mera opportunità in ragioni di inammissibilità, essendo sicuramente più agevole decidere quando dalla (sola) lettura del ricorso si evincono tutti gli elementi indispensabili per verificare la fondatezza delle censure³².

6. – *L’autosufficienza nel giudizio di cassazione riformato*. Occorre a questo punto confrontare la versione rigorosa del principio di autosufficienza con il nuovo art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che, nel testo risultante dalla novellazione operata dall’art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, impone la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. In altri termini, c’è da chiedersi se la modifica normativa non abbia comportato un ridimensionamento della portata del principio di

³² V., in questo senso, Caporusso, *Autosufficienza del ricorso per cassazione e divieto di esame diretto degli atti processuali*, in *Scritti in onore di Marco Comporti* a cura di Pagliantini, Quadri e Sinesio, I, Milano, 2008, 451 e ss., spec. 463.

autosufficienza, riducendo, attraverso un opportuno intervento chiarificatore, “la discrezionalità della Corte nell’imporre le regole”³³, ovvero “l’eccessivo potere discrezionale”³⁴ del giudice di legittimità nel rifiutare di scendere all’esame del fondo del motivo: se cioè, ferma l’ineliminabile necessità di specificare i motivi di impugnazione, il ricorrente possa limitarsi ad un rinvio – puntuale – agli atti e documenti del giudizio (a condizione, naturalmente, che tale indicazione renda agevole alla Corte il loro concreto reperimento), senza più l’onere di trascriverne integralmente il contenuto³⁵.

In realtà la Corte ha interpretato il n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. come la previsione a carico del ricorrente di un onere ulteriore rispetto a quello di integrale trascrizione degli atti processuali³⁶. La “localizzazione” imposta dall’art. 366, primo comma, n. 6, si porrebbe a valle del principio di autosufficienza. Si tratterebbe di due condizioni non sovrapponibili ed entrambe indispensabili ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, in quanto, anche in presenza di una puntuale riproduzione degli atti dei

³³ E’ quanto sostiene Tiscini, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Il giusto processo civile*, 2007, 523 e ss., spec. 546, secondo cui non sarebbe più possibile che del principio di autosufficienza “sia fatto abuso”.

³⁴ L’espressione è di Tedoldi, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, 2011.

³⁵ A questa conclusione perviene Caporusso, *sub art. 366*, in *La riforma del giudizio di cassazione* a cura di Cipriani, Padova, 2009, 201.

³⁶ V. Cass. 23 marzo 2010, n. 6937, e Cass. 16 marzo 2012, n. 4220. Di “resistenza del principio dell’autosufficienza” parla Napoletano, *L’autosufficienza del ricorso*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*² a cura di Ianniruberto e Morcavallo, Milano, 2010, 399. Un’approfondita analisi, attenta anche agli svolgimenti giurisprudenziali, della portata del n. 6 dell’art. 366, si rinviene in Frasca, *Ricorso, controricorso, ricorso incidentale*, in *La Cassazione civile. Lezioni*, cit., 63 e ss., spec. 99 e ss. e 103 e ss. Sul tema, cfr., altresì, Conforti, *Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006*, in *Corriere giuridico*, 2008, 697 e ss. (nota a Cass. 13 giugno 2007, n. 13845).

precedenti gradi di giudizio, posti a fondamento della censura, la mancata individuazione topografica del luogo processuale in cui gli stessi sono consultabili non consente alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso³⁷.

Secondo la dottrina, invece, il n. 6 dell'art. 366 ha inteso recepire il principio di autosufficienza in termini piuttosto ristretti. Da un lato si è sottolineato³⁸ che la nuova norma richiede “soltanto una precisa ‘localizzazione’, all’interno dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, degli atti processuali o dei diversi documenti cui il ricorso fa riferimento”: sicché, “ferma restando tale esigenza – nonché quella più generale che attiene all’imprescindibile *specificità* dei motivi di impugnazione –”, non sarebbe più necessaria, invece, “una trascrizione testuale (ancorché parziale) dei suddetti atti e documenti nel corso del ricorso, che del resto rischierebbe di assumere dimensioni eccessive ed incongrue”. In questa prospettiva, si è osservato³⁹ che il n. 6 dell'art. 366, nel contemplare un onere “non solo di identificare, ma anche di permettere l’agevole reperibilità per il giudicante di tutti gli elementi documentali la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso”, avrebbe inteso “realizzare un onorevole compromesso tra la direttrice del c.d. principio di

³⁷ Sintetizza in questo modo l’orientamento giurisprudenziale formatosi dopo la novella del 2006 Santangeli, *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti*, cit. Ma non mancano – come ricorda lo stesso A. – pronunce di segno contrario. Significativa in questa direzione è Cass. 28 aprile 2010, n. 10194, la quale sanziona, per violazione del principio di autosufficienza, la mancata indicazione “della sede e del contenuto” (inteso, quindi, in senso lato, e non come riproduzione testuale ed integrale) delle affermazioni, diverse da quelle valorizzate dalla sentenza impugnata, che si assumono essere state fatte in sede di merito.

³⁸ Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*², II, *Il processo ordinario*, Bari, 2012, 415.

³⁹ Sassani, in Luiso-Sassani, *La riforma del processo civile*. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, Milano, 2006, 74-75. V., dello stesso A., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 217 e ss., spec. 228.

autosufficienza del ricorso (di cui si è ampiamente abusato) e la logica (egualmente perversa) della *curia novit chartulam*".

7. – *Verso un nuovo corso.* Ma una nuova stagione della giurisprudenza di legittimità, più attenta alle critiche della dottrina e maggiormente disponibile ad un dialogo fecondo con il mondo forense, è stata recentemente inaugurata.

Intendo riferirmi alla sentenza delle sezioni unite 22 maggio 2012, n. 8077.

L'oggetto immediato di questa pronuncia è la risoluzione del contrasto sull'ambito dei poteri cognitori del giudice di legittimità quando con il ricorso viene denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento.

La sentenza non si limita a comporre tale contrasto enunciando il principio secondo cui "il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda". Le sezioni unite, infatti, colgono l'occasione per allargare il loro sguardo e per individuare le modalità attraverso le quali la censura deve essere proposta. Si tratta di una precisazione resa indispensabile dal rilievo che il riconoscimento al giudice di legittimità del potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale "non comporta . . . il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo

svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione”; e dalla sottolineatura che i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono essere esaminati dalla Corte “solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso”, restando la proposizione di quel motivo “soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte”.

E’ qui che avviene l’incontro con l’“onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza”.

La novità è che le sezioni unite leggono questo principio in termini che suonano come una netta presa di distanza dalle degenerazioni formalistiche fondate sull’obbligo di integrale trascrizione: quel che occorre – ma al contempo basta a ritenere rispettate le prescrizioni formali dettate dal codice di rito – è, in una prospettiva *light*, che la doglianza sia specifica e che siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento nell’espone la sua censura.

Queste le parole utilizzate dalle sezioni unite per esprimere la netta inversione di tendenza: il principio di autosufficienza del ricorso è “da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.”.

8. – *Conclusioni*. S’impongono, a questo punto, alcune enunciazioni di sintesi.

L'autosufficienza del ricorso non ha dignità e rango di principio autonomo, come tale implicante un requisito *ulteriore*, rispetto a quelli elencati nell'art. 366 cod. proc. civ., la cui osservanza sia imposta a pena di inammissibilità del motivo.

Essa, per un verso, è un modo per esprimere la necessità che la censura proposta attinga il necessario livello di *specificità* “attraverso l'ausilio della compiutezza espositiva dei fatti per essa rilevanti”⁴⁰; e tale requisito, discendente dal n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., è integrato quando il motivo “consente di identificare l'*error* o, comunque, la violazione che si assume viziare la sentenza e che fonda la richiesta di annullamento”⁴¹.

Per l'altro verso, l'autosufficienza si completa con la *semplice indicazione* – contrapposta alla *integrale trascrizione* – degli atti o documenti ai quali il ricorso fa riferimento. Il n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., nel prevedere un onere di collaborazione a carico del ricorrente per agevolare la Corte nel reperimento dei riscontri cartolari, circoscrive in questa nuova dimensione la rilevanza dell'esigenza di compiutezza, semplificandola e traducendola nella “localizzazione” degli atti e documenti che condizionano in concreto l'ambito di operatività della violazione denunciata⁴².

Ne consegue che là dove il vizio denunciato sia formulato in modo chiaro e specifico – anche attraverso puntuali rinvii ed atti e documenti delle pregresse fasi del giudizio – e sia consentito alla Corte di cassazione

⁴⁰ Così Evangelista – Canzio, *Corte di cassazione e diritto vivente*, cit., 85.

⁴¹ Poli, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 14.

⁴² Poli, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1267.

di esercitare i suoi poteri cognitori, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile⁴³.

L'esigenza di agevolare lo svolgimento del giudizio di legittimità non può giustificare la richiesta di trascrizione integrale, nel ricorso, dell'atto o del documento implicato dalla singola censura⁴⁴. Siffatta richiesta non appare indispensabile allo scopo del ricorso o comunque del giudizio di legittimità⁴⁵, atteso che nulla impedisce alla Corte di esaminare

⁴³ Rusciano, *In tema di autosufficienza*, cit., 1674; Caporusso, *Autosufficienza del ricorso*, cit., 465.

⁴⁴ Poli, *Il giudizio di cassazione*, cit., 15. Detta richiesta di trascrizione integrale è, peraltro, contraria al patrimonio della migliore tradizione forense. Nel suo ricorso per cassazione in difesa di Raffaella Papandrea nata di Mauro e di altri contro Angelo Barbagallo ed altri avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 30 giugno 1930, resa in una causa di impugnazione per nullità di un testamento per supposta infermità di mente del testatore, in quanto afflitto da delirio di persecuzione, l'avvocato Giuseppe Chioventa, nel lamentare che i giudici di merito avessero negato l'ingresso all'esperimento della prova testimoniale offerta, non ne trascrive i capitoli, ma opera un rinvio circostanziato agli atti di causa, ed in particolare alla sentenza di primo grado e di appello: "se la Corte Suprema vorrà leggere attentamente i capitoli di prova testimoniale riprodotti nella sentenza del Tribunale e in quella della Corte d'Appello, e vorrà confrontare i singoli capitoli con le ragioni addotte dalla Corte per respingerli, constaterà facilmente che la Corte d'Appello non ha, per un solo dei fatti dedotti a prova, dimostrato che fosse smentito dagli atti, ma ha espresso giudizi più o meno arbitrari di semplice inverosimiglianza" (il testo del ricorso può leggersi in Giuseppe Chioventa, *Memorie difensive* a cura di Cipriani, Bologna, 2005, 527 e ss., spec. 542).

⁴⁵ Sul principio di strumentalità delle forme processuali, v. Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726. Anche in relazione alla questione affrontata dalla citata sentenza, riguardante la definizione dell'ambito oggettivo dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., si confrontavano un prevalente orientamento "rigorista" ed un minoritario orientamento "liberale"; e le sezioni unite, nel propendere decisamente per quest'ultimo indirizzo e nel rifuggire da "un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia", affermano – valorizzando il menzionato principio di strumentalità e le esigenze e le finalità da ultimo richiamate (che fanno premio, in sede ermeneutica, "sul 'vantaggio' per la Corte di cassazione di disporre immediatamente degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda") – che "l'onere di deposito è assolto, per gli atti contenuti nel fascicolo di parte, dalla produzione di quel fascicolo senza necessità che si proceda ad un ulteriore specifico atto di deposito", e, "per gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, dalla richiesta di trasmissione dello stesso ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., che costituisce il meccanismo 'istituzionale' di trasmissione dei suddetti atti alla Corte di cassazione".

direttamente gli atti di causa, precisamente indicati dal ricorrente a norma del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.⁴⁶, tanto più che un successivo esame, *ex actis* appunto, la Corte deve pur sempre compiere per verificare la veridicità delle allegazioni del ricorrente e la fondatezza del motivo. Del resto è sotto gli occhi di tutti il *boomerang* provocato dalla applicazione più rigorosa del principio di autosufficienza. Allo scopo di scongiurare pronunce di inammissibilità derivanti dal mancato rispetto di questo principio, gli avvocati cassazionisti hanno cominciato, oramai da qualche anno, a redigere ricorsi voluminosi, sovrabbondanti e ridondanti, frutto dell'assemblaggio di tutti o di gran parte degli atti processuali o della loro riproduzione per come erano stati redatti al *computer*⁴⁷: ricorsi che, oltre a non eliminare l'onere per il giudice di legittimità di verificare la "genuinità" di quanto trascritto o scannerizzato, si presentano di difficile lettura⁴⁸ e, quindi, concorrono ad allontanare l'obiettivo di un processo improntato al

⁴⁶ E depositati, appunto, come abbiamo appena visto, nell'osservanza della prescrizione dettata dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

⁴⁷ Dà conto di questa prassi, frutto di una "lettura sbagliata . . . del principio di autosufficienza", Frasca, *Ricorso, controricorso, ricorso incidentale*, cit., 81-82. La Corte, peraltro, ha inteso reagire in vario modo: affermando (con la sentenza a sezioni unite 11 aprile 2012, n. 5698) che "costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso", giacché la "pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è . . . , per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata; per l'altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso"; sottolineando (con la sentenza 7 febbraio 2012, n. 1716) che "il requisito dell'autosufficienza non può . . . ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidandone alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, come se nel giudizio di legittimità fosse possibile la ripetizione del giudizio di fatto".

⁴⁸ E' questa la valutazione espressa da Santangeli, *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti*, cit.

canone della ragionevole durata, che esigerebbe da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio⁴⁹.

La lettura giurisprudenziale più estrema del principio di autosufficienza⁵⁰ si risolve in una forma di giustizia negata, nella declamazione di un *fin de non recevoir* che non trova riscontro nella disciplina positiva e si pone in contrasto con la funzione di garanzia assegnata dalla Costituzione alla Corte di cassazione. Il superamento del rigore formalistico – già avviato dalle sezioni unite – sembra imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla cui giurisprudenza si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali al canone della proporzionalità e a dare la prevalenza a soluzioni interpretative orientate a permettere al processo di giungere al suo esito naturale, vale a dire ad una decisione che

⁴⁹ E' d'obbligo il riferimento all'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale dispone che "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica". Sul tema, ma in una prospettiva più generale, impostata sul confronto con il sistema europeo, v. il saggio (ancora inedito) di Tria, *Il dialogo tra le Corti supreme internazionali, sovranazionali e straniere e i suoi effetti sulla giustizia civile (con particolare riguardo ai criteri da seguire per la redazione dei ricorsi)*.

⁵⁰ La quale ha pure contagiato l'orientamento della Corte costituzionale. Basti pensare alla giurisprudenza in tema di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, per i quali le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si limitano a richiedere che il potere confliggente, nel ricorso introduttivo, esponga le ragioni del conflitto. Eppure la giurisprudenza della Consulta (v., tra le tante, le sentenze n. 236 del 2007 e n. 282 del 2011) è orientata nel senso che, ove la Camera di appartenenza deliberi l'insindacabilità – ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. – delle dichiarazioni esterne di un parlamentare, per le quali sia instaurato processo penale per il reato di diffamazione o una causa civile di risarcimento del danno, e l'autorità giudiziaria, davanti alla quale pende il processo, sollevi conflitto di attribuzione, il ricorso è inammissibile, se non contiene la riproduzione *testuale* delle dichiarazioni; e ciò, appunto, sul rilievo che la *incompleta trascrizione* delle esternazioni, la rielaborazione di parte di esse e la sovrapposizione tra il loro contenuto e l'interpretazione dell'autorità giudiziaria ricorrente non consentono di cogliere in modo completo l'oggetto del contendere e, quindi, comportano la *non autosufficienza* dell'atto introduttivo, che si traduce nel difetto di un requisito essenziale di esso. Sul tema, v. Castaldi, *Il principio dell'autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale*, in www.norma.dbi.it

esamini il fondo dell'impugnazione e che non sfoci, in nome di un'applicazione puntigliosa e pedante delle norme che impongono prescrizioni di forma, in una *absolutio ab instantia*.

Significativa in questa direzione appare la recente sentenza 22 novembre 2011, divenuta definitiva il 22 febbraio 2012, con cui la I sezione della Corte di Strasburgo, nel caso *Andreyev v. Estonia*, ricorda che “given the special nature of the court of cassation’s role”, il giudice europeo è disponibile ad ammettere che “the procedure followed in such courts may be more formal”, purché non si giunga ad una “particularly strict construction of procedural rules”, tale da privare i ricorrenti del loro “right of access to a court”. Facendo applicazione di questo stesso principio, la Corte dei diritti dell'uomo è giunta, in altra occasione⁵¹, a riconoscere la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, sul rilievo che “to declare the single ground of appeal inadmissible because the applicants ‘had not indicated in their appeal the factual circumstances on which the court of appeal had based its decision dismissing their appeal’ amounted to excessive formalism and prevented the applicants from having the merits of their allegations examined by the Court of cassation”⁵².

Alberto Giusti

⁵¹ Si tratta della sentenza, sempre della I sezione, 15 gennaio 2009, divenuta definitiva il 15 aprile 2009, resa nel caso *Reklous and Davourlis v. Greece*.

⁵² Così anche nel caso *Efstathiou et autres c. Grèce* (I sezione, 27 luglio 2006, sentenza divenuta definitiva l'11 dicembre 2006): “Prononcer l'irrecevabilité des moyens en question au motif que les requérants ‘n’avaient pas relaté dans leur pourvoi en cassation ce que la cour d’appell avait en substance retenu’, s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché ceux-ci de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de leurs allégations”.